



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 74 DEL 18/05/2020

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO IN TUTTO IL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA DAL 01 GIUGNO 2020 AL 31 MAGGIO 2021.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO IN TUTTO IL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA DAL 01 GIUGNO 2020 AL 31 MAGGIO 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale in tutte le vie del territorio comunale, per consentire al Servizio Lavori Pubblici ed al Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa di effettuare, sia in modo diretto che tramite l'affidamento dei singoli interventi a soggetti privati, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede stradale, delle sue pertinenze e servizi e delle alberature che, per motivi inerenti allo stato fitosanitario e/o statico, prevedano l'adozione di un immediato intervento di potatura e/o di abbattimento;

Visti gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal 01 Giugno 2020 al 31 Maggio 2021, in tutto il territorio comunale di Zola Predosa, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta e fermata a carattere permanente per tutti i veicoli (laddove non già esistente), con deroga per i mezzi dell'Amministrazione Comunale impegnati nei lavori sopraindicati nonché dei mezzi dell'eventuale azienda affidataria dei lavori commissionati dal precedente soggetto pubblico.
2. Senso unico alternato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, regolato da movieri con bandierine rosse o paletta per transito alternato o da semaforo mobile di cantiere.
3. Limite di velocità 30 km/orari e divieto di sorpasso.
4. Quando il tratto di strada interessato si trovi a meno di 30 metri da intersezioni stradali dovranno essere apposti cartelli di preavviso dei lavori anche sui bracci dell'incrocio interessato.
5. Quando la semicarreggiata che rimane libera ha una larghezza insufficiente, ovvero si deve far oltrepassare permanentemente ai flussi di traffico la linea continua di mezzera, dovrà essere realizzata una separazione delle direzioni di marcia con l'utilizzo di adeguate modalità (ad esempio movieri) e materiali (ad esempio coni).
6. Chiusura al traffico veicolare ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, regolato da movieri con bandierine rosse o paletta per transito alternato o da semaforo mobile di cantiere, del

tratto stradale interessato dai lavori e/o dalle attività di cantiere.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere garantita, ove possibile, la transitabilità della carreggiata, anche mediante posa di piastre metalliche a sormontare gli scavi aperti.

In caso di occupazione anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

Dovrà essere collocata anche idonea ed adeguata segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi.

Le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, verranno resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa, o della ditta esecutrice, dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, collocandola almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa, o della ditta esecutrice, dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento temporaneo di fermate bus comprese nel tratto interessato dai lavori stradali e con Hera Spa l'eventuale spostamento temporaneo delle campane del vetro comprese nel tratto interessato dai lavori stradali.

Al termine dell'occupazione, l'esecutore dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste necessità, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare

dell'autorizzazione dovrà comunicare per iscritto alla Polizia Locale, via fax 051 591 707 o tramite posta elettronica a polizia.locale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora, ed il luogo di collocazione, specificando il Comune, della segnaletica.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

e-mail: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it

PEC: polizialocale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 19/05/2020 al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 19/05/2020

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
